

Codice A1404B

D.D. 28 febbraio 2020, n. 192

**Comune di Alagna Valsesia: revoca istituzione dispensario farmaceutico annuale e istituzione dispensario farmaceutico stagionale ex art. 6, comma 2, L. 362/1991.**



**ATTO N. DD-A14 192**

**DEL 28/02/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1400A - SANITA' E WELFARE**

**OGGETTO:** Comune di Alagna Valsesia: revoca istituzione dispensario farmaceutico annuale e istituzione dispensario farmaceutico stagionale ex art. 6, comma 2, L. 362/1991.

Premesso che:

la legge regionale n. 25 del 21.12.2018 ha disposto la fusione per incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

nel Comune di Riva Valdobbia insisteva una farmacia, mentre in quello di Alagna Valsesia un dispensario farmaceutico annuale istituito con DGR n. 135-38609 del 19 giugno 1990;

con Deliberazione di Giunta n. 75 del 19.09.2019, il Comune di Alagna Valsesia ha approvato la revisione della Pianta Organica delle farmacie, a seguito della citata fusione per incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in quello di Alagna Valsesia, e, pertanto, la sede farmaceutica del Comune attualmente risulta unica;

con Deliberazione di Giunta n. 113 del 5.12.2019, l'Amministrazione comunale ha chiesto alla Regione Piemonte la revoca dell'istituzione del dispensario farmaceutico annuale sito in Piazza degli Alberghi n. 1 e, contestualmente, ha richiesto alla medesima Regione l'istituzione di un dispensario farmaceutico stagionale ai sensi dell'art. 6 comma 2 della legge 362 del 1991, da ubicarsi in via N. Sottile- Riva Valdobbia - n. 27/A;

a tal fine, la citata deliberazione comunale ha dato atto della natura turistica del Comune di Alagna Valsesia ex art. 17 della Legge Regionale n. 14 del 2016;

con nota prot. n. 704/A1404B del 13 gennaio 2020 la Direzione Sanità della Regione Piemonte ha richiesto all'ASL VC, competente per territorio, parere in merito all'istituzione del dispensario farmaceutico stagionale;

con nota prot. n 3462 del 21 gennaio 2020 la Direzione Generale dell'ASL VC ha espresso parere favorevole a detta istituzione, a condizione che sia previamente effettuato il trasferimento della farmacia dai locali indicati nella deliberazione comunale come prossima ubicazione del dispensario stagionale;

considerato che:

*l'art 6 comma 2 della Legge 362 del 1991 prevede che "Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonché nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217."*

il R.D. n. 1926 del 1938 è stato abrogato e che, attualmente, l'imposta di soggiorno è disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011;

la citata Deliberazione della Giunta comunale n. 113 del 5.12.2019 dà atto che Alagna Valsesia è riconosciuto come comune turistico ai sensi della legge regionale n. 14 del 2016 e che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 8.11.2018, il Comune medesimo ha istituito l'imposta di soggiorno ai sensi del citato art. 4 del D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011;

preso atto che la Deliberazione comunale n. 113 del 5.12.2019 dà atto, altresì, della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art 6 comma 2 della legge 362/1991 in riferimento all'istituzione dei dispensari farmaceutici stagionali;

preso atto del parere favorevole in merito espresso dall'ASL VC, previo trasferimento della farmacia dalla località Riva Valdobbia al capoluogo Alagna Valsesia;

per quanto sopra esplicitato, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art 6 della legge 362/1991;
- Regio Decreto Legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;
- D. Lgs. n. 23 del 14.03.2011;
- LR 21 del 1991;
- LR n. 25 del 2018
- LR n. 14 del 2016

*determina*

- di revocare l'istituzione del dispensario farmaceutico annuale sito nel Comune di Alagna Valsesia;
- di istituire il dispensario farmaceutico stagionale ex art 6, comma 2, della legge 362/1991, la cui ubicazione – previo trasferimento dei locali della farmacia attualmente ivi insistente – è prevista in Via N. Sottile - Riva Valdobbia - n. 27/A;
- di demandare all'ASL VC, territorialmente competente, l'adozione dei provvedimenti connessi alla gestione del medesimo, ai sensi della legge regionale 21/1991.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. avanti al TAR Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1400A - SANITA' E WELFARE)  
Fto Fabio Aimar